



REGOLAMENTO D'AUTODISCIPLINA DELL'ASSOCIATION ROMANDE DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS (ARIF)

A. DATI GENERALI

Scopo del regolamento

- 1 Lo scopo del Regolamento d'autodisciplina edito dall'Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF) conformemente ai suoi Statuti è di regolare l'attuazione degli obblighi di diligenza ai quali i suoi membri sono tenuti in quanto intermediari finanziari.

Campo d'applicazione

- 2 I membri dell'ARIF che sono intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 3 della Legge federale sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD) sono sottoposti al presente Regolamento.

Contenuto

- 3 Il Regolamento indica in particolare :
 - le condizioni d'affiliazione dei membri;
 - le attività dell'ARIF;
 - gli obblighi dei membri;
 - le Direttive dell'ARIF, destinate a precisare, a mettere in applicazione e completare gli obblighi di diligenza della LRD;
 - le modalità delle sanzioni, compresa l'esclusione, inflitte ai membri conformemente agli Statuti dell'ARIF.

Principi guida

- 4 I membri esercitano la loro professione in modo indipendente e sotto la propria responsabilità. Si organizzano e adottano le misure necessarie per rispettare le disposizioni della LRD, le norme penali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e gli Statuti, i Regolamenti e le Direttive dell'ARIF loro applicabili, come pure le decisioni che ne derivano.

B. CONDIZIONI D’AFFILIAZIONE

In generale

- 5 Un intermediario finanziario che richiede l’affiliazione all’ARIF deve, da quel momento e finché manterrà la sua qualità di membro :
- godere di buona reputazione nella sua attività d’intermediario finanziario;
 - presentare tutte le garanzie di rispetto degli obblighi fissati dalla LRD e dagli Statuti, dai Regolamenti e dalle Direttive dell’ARIF, da parte sua e degli organi, impiegati e ausiliari che partecipano di fatto o di diritto agli affari sottoposti alla LRD, nonché da parte dei suoi detentori del controllo che esercitano una posizione dominante.
- 6 In particolare, possono mettere in questione la garanzia di un’attività irreprensibile richiesta all’intermediario finanziario:
- l’accettazione di valori patrimoniali di cui sa o deve presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato anche se il crimine o delitto è stato commesso all’estero;
 - il mantenimento di relazioni d'affari con imprese o persone di cui sa o deve presumere che finanziano il terrorismo o costituiscono un'organizzazione criminale, che sono membri di una siffatta organizzazione o la sostengono; con banche che non hanno presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organizzate (banche fittizie) a meno che non facciano parte di un gruppo finanziario oggetto di una sorveglianza consolidata adeguata.
- 7 La violazione grave o ripetuta delle disposizioni del presente Regolamento o delle Direttive che ne derivano può ugualmente mettere in questione la garanzia di una attività irreprensibile richiesta all’intermediario finanziario.

Diagnosi preventiva

- 8 L’ARIF può incaricare uno o più incaricati d’inchiesta di effettuare una diagnosi delle attività e dell’organizzazione interna dell’intermediario finanziario che presenta la sua domanda d’affiliazione, prima di decidere sulla stessa. L’ARIF può ugualmente sottoporre l'accettazione di un candidato a condizioni specifiche a seconda dei rischi particolari della sua attività.

Informazioni e documenti da fornire

- 9 L’ARIF stabilisce mediante Direttiva il modulo per la richiesta d’affiliazione e l’elenco dei documenti che dovranno essere forniti dall’intermediario finanziario candidato a diventare membro.

C. ATTIVITÀ DELL'ARIF

Tenuta degli elenchi

- 10 L'ARIF predispone e trasmette trimestralmente alla FINMA l'elenco degli intermediari finanziari affiliati, dimissionari, esclusi o la cui affiliazione è stata respinta.

L'ARIF predispone e trasmette trimestralmente alla FINMA l'elenco delle mutazioni che le sono state comunicate dai suoi affiliati e concernenti la loro ragione sociale, il loro indirizzo e il loro scopo sociale e qualsiasi altro dato richiesto dalla FINMA.

Audit e inchieste

- 11 L'ARIF verifica che gli obblighi degli intermediari finanziari definiti dalla LRD e dagli Statuti, dai Regolamenti e dalle Direttive dell'ARIF vengano rispettati dai suoi membri.
- 12 A tale scopo impone e regola, mediante Direttiva, le modalità d'un controllo periodico dei suoi membri, effettuato da una delle società di audit da essa abilitate.
- 13 Ogni volta che lo giudica utile l'ARIF può pure incaricare uno o più Incaricati d'inchiesta di effettuare delle verifiche specifiche o dei controlli generali presso i membri.

Rapporto alla FINMA

- 14 L'ARIF consegna almeno una volta all'anno alla FINMA un rapporto sulle sue attività e le comunica il verbale delle sue assemblee generali.
- 15 L'ARIF comunica alla FINMA gli atti delle procedure disciplinari e delle sanzioni applicate.

Comunicazioni

- 16 Se l'ARIF sa o ha un sospetto fondato che è stata commessa una delle infrazioni menzionate in uno o l'altro degli articoli 260^{ter} numero 1, 260^{quinquies} capoverso 1 o 305^{bis} del codice penale o che dei valori patrimoniali provengono da un crimine o un delitto fiscale qualificato o servono al finanziamento del terrorismo o che un'organizzazione criminale esercita un potere di disposizione su tali valori, essa procede immediatamente a darne comunicazione all'Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio a meno che il membro in questione non l'abbia già fatto lui stesso in modo appropriato.

Formazione e informazione

- 17 L'ARIF stabilisce mediante Direttiva un programma di formazione di base e continua in materia di LRD, nonché un programma di corsi relativi all'esercizio della professione di gestore indipendente di patrimoni, organizza seminari a tal fine, definisce la cerchia di persone che devono parteciparvi e veglia affinché li frequentino.
- 18 L'ARIF consiglia i membri dietro loro richiesta sull'organizzazione interna della loro impresa in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e sulla condotta da tenere se confrontati con indizi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
- 19 L'ARIF comunica i suoi Statuti, Regolamenti e Direttive ai suoi membri, trasmette loro le pubblicazioni delle autorità relative alla LRD, e li tiene informati sugli sviluppi normativi o pratici in materia di LRD.

Direttive dell'ARIF

- 20 L'ARIF emette le Direttive previste dal presente Regolamento, le quali sono considerate sue parti integranti. Nell'applicazione del suo Regolamento e delle sue Direttive, l'ARIF può tener conto delle particolarità legate alle attività degli intermediari finanziari accordando sgravi o ordinando misure di rinforzo, segnatamente in funzione del rischio di riciclaggio di denaro dell'attività o delle dimensioni dell'impresa. Previo consenso della FINMA può inoltre tener conto dello sviluppo di nuove tecnologie che offrono una sicurezza equivalente riguardo all'adempimento degli obblighi di diligenza.

D. OBBLIGHI DEI MEMBRI

Organizzazione adeguata

- 21 I membri devono disporre in permanenza in Svizzera di una organizzazione, di direttive e di controlli interni per garantire il rispetto degli obblighi imposti dalla LRD e dagli Statuti, dai Regolamenti e dalle Direttive dell'ARIF.
- 22 In particolare, essi creano all'interno della loro impresa la funzione del responsabile in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (responsabile LRD) e tengono un registro di tutte le loro relazioni d'affari assoggettate alla LRD (Registro LRD) così come un sistema di sorveglianza delle transazioni.

Annuncio delle mutazioni

- 23 I candidati e i membri dell'ARIF sono tenuti a comunicare immediatamente a quest'ultima i cambiamenti intervenuti :
- nella loro ragione sociale, nel loro indirizzo, nel loro scopo sociale e nella loro attività;
 - nei loro legami giuridici o d'affari con altre persone fisiche e/o giuridiche che esercitano un'influenza preponderante sulla loro attività o con le quali essi formano un gruppo;
 - nell'identità e/o nella funzione dei loro organi, impiegati e ausiliari che partecipano di fatto o di diritto ai loro affari assoggettati alla LRD;
 - nell'identità del loro responsabile LRD, della loro società di audit e dei suoi revisori responsabili.
- 24 Devono pure fornire immediatamente i documenti individuali previsti in materia di affiliazione e concernenti tutte le persone designate di recente.
- 25 Se si constata che un membro ritarda o non fa fronte al suo obbligo d'annunciare le mutazioni che lo concernono, l'ARIF può procedere d'ufficio ad eseguire tali mutazioni, a spese del membro in questione, senza pregiudizio della pronuncia d'una sanzione nei suoi confronti.

Audit LRD e controlli

- 26 I membri devono sottoporsi a un audit LRD periodico condotto da una società di audit che i membri scelgono fra quelle abilitati dall'ARIF, e la incaricano di verificare il loro rispetto delle disposizioni della LRD, e degli Statuti, dei Regolamenti e delle Direttive dell'ARIF.
- 27 Inoltre, i membri devono sottoporsi in ogni momento alle indagini degli incaricati d'inchiesta incaricati dall'ARIF.

Dovere di collaborazione

- 28 I membri e i candidati all'affiliazione sono tenuti a fornire spontaneamente all'ARIF, ai suoi incaricati d'inchiesta come pure alla loro società di audit, qualsiasi informazione e documento utili per il controllo del rispetto della LRD e dello Statuti, dei Regolamenti e delle Direttive dell'ARIF.
- 29 Salvo ordine contrario da parte di un'autorità competente, i membri devono informare l'ARIF dell'esistenza e del contenuto delle comunicazioni fatte all'Ufficio federale delle comunicazioni in materia di riciclaggio.

Spese

- 30 I controlli effettuati dalle società di audit, così come quelli effettuati dagli incaricati d'inchiesta incaricati dall'ARIF, sono effettuati a spese di ogni membro o candidato in questione.

E. DIRETTIVE DELL'ARIF

Verifica dell'identità della controparte

- 31 L'ARIF emette una Direttiva finalizzata a precisare, mettere in applicazione e completare l'obbligo di verifica dell'identità della controparte, menzionato all'articolo 3 LRD, i cui capoversi 1, 2,4 e 5 recitano quanto segue:

Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.

Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante.

Se nei casi [del precedente capoverso 2] vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti.

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e gli organismi di autodisciplina stabiliscono gli importi rilevanti di cui [al capoverso 2] e, all'occorrenza, li adeguano.

In questa Direttiva, l'ARIF specifica, mette in atto e completa l'obbligo di verificare l'identità del/i detentore/i del controllo della controparte.

Identificazione dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari

- 32 L'ARIF emette una Direttiva destinata a precisare, a mettere in applicazione e completare l'obbligo d'identificare l'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari, menzionato all'art. 4 LRD, che recita quanto segue:

L'intermediario finanziario deve accertare, con la diligenza richiesta dalle circostanze, l'avente economicamente diritto. Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto.

L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se:

- a) *non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito ;*
- b) *la controparte è una società di sede o una persona giuridica operativa;*

- c) *viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2.*

L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso.

Rinnovo della verifica dell'identità del contraente o dell'identificazione del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto

- 33 L'ARIF emette una Direttiva destinata a specificare, mettere in atto e completare l'obbligo di una nuova verifica dell'identità della controparte e l'identificazione del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto, menzionata all'art. 5 cpv 1 LRD, che recita quanto segue :

Se nel corso della relazione d'affari sorgono dubbi in merito all'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente a un'identificazione o a un accertamento conformemente agli articoli 3 e 4.

Obbligo particolare di chiarimento

- 34 L'ARIF emette una Direttiva destinata a specificare, mettere in atto e completare l'obbligo di chiarire lo sfondo economico menzionato all'Art. 6 LRD, che recita quanto segue :

- 1 *L'intermediario finanziario è tenuto a identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'entità delle informazioni da raccogliere il livello gerarchico al quale decidere di avviare o proseguire una relazione d'affari e la periodicità dei controlli dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.*
- 2 *L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se:*
 - a. *la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;*
 - b. *vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui articolo. 305^{bis} n. 1^{bis} CP, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260^{ter} n. 1 CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} cpv. 1,CP);*
 - c. *la transazione o la relazione d'affari presentano un rischio superiore;*
 - d. *i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione coincidono con i dati trasmessi all'intermediario finanziario dalla FINMA, da un organismo di autodisciplina o dalla*

Commissione federale delle case da gioco oppure sono molto simili a tali dati.

- 3 *Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte all'estero nonché con persone a esse legate sono considerate in ogni caso relazioni d'affari a rischio superiore.*
- 4 *Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte in Svizzera o con persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali, nonché con persone a esse legate di cui all'articolo 2° capoverso 2 sono considerate, in presenza di uno o più altri criteri di rischio, relazioni d'affari comportanti un rischio elevato..*

Obbligo di allestire e di conservare dei documenti

- 35 L'ARIF emette una Direttiva destinata a specificare, mettere in atto e completare l'obbligo di stilare e conservare dei documenti menzionato all'art. 7 LRD, che recita quanto segue:

L'intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla presente legge in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure sull'ottemperanza alle disposizioni della presente legge.

Deve conservare i documenti in modo da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale.

L'intermediario finanziario è tenuto a conservare i documenti per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d'affari o dalla conclusione della transazione.

Valori patrimoniali di poca entità (art. 7a LRD)

- 36 L'ARIF prevede nelle sue Direttive le esenzioni agli obblighi di diligenza permesse in materia di valori patrimoniali di poca entità.

Misure organizzative

- 37 L'ARIF emette delle Direttive al fine di precisare, mettere in applicazione e completare l'obbligo d'organizzazione, di formazione e di controllo degli intermediari finanziari in materia di lotta contro il riciclaggio, menzionata all'Art. 8 LRD, che recita quanto segue :

Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.

38 L'ARIF emette in particolare:

- una Direttiva relativa all'organizzazione e al controllo interno LRD
- una Direttiva relativa all'approccio basato sul rischio e ai rischi superiori
- una Direttiva relativa al registro LRD
- una Direttiva relativa alla procedura d'entrata in relazione d'affari
- una Direttiva relativa alla delega degli obblighi di diligenza
- una Direttiva relativa alla formazione LRD
- una Direttiva relativa all'audit LRD

Obblighi di comunicazione, di blocco e di segretezza

39 L'ARIF emette una Direttiva destinata a specificare, mettere in atto e completare gli obblighi di comunicare i casi e i sospetti fondati di riciclaggio, di bloccare i relativi valori patrimoniali e di mantenere il segreto al riguardo, menzionati agli art. 9, 9a, 10 e 10a LRD, che recitano quanto segue:

Art.9

Cpv. 1 L'intermediario finanziario che:

a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari:

1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260^{ter} numero 1 o 305^{bis} CP,

2. provengono da un crimine o da un delitto fiscale secondo l'art. 305^{bis}, numero 1^{bis} CP

3. sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, o

4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinqies} cpv. 1 CP);

b. interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a,

c. alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi dalla FINMA, dalla Commissione federale delle case da gioco o da un organismo di autodisciplina coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione,

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

1^{ter} Nelle comunicazioni di cui al capoverso 1 deve figurare il nome dell'intermediario finanziario. Il nome degli impiegati dell'intermediario finanziario incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l'Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.

Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 CP.

Art. 9a

Durante l'analisi svolta dall'Ufficio di comunicazione secondo l'articolo 23 capoverso 2, l'intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano i valori patrimoniali segnalati secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge oppure secondo l'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP,

Art. 10

1 L'intermediario finanziario blocca i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP non appena l'Ufficio di comunicazione gli notifica di aver inoltrato la comunicazione a un'autorità di perseguimento penale.

1^{bis} L'intermediario finanziario blocca senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera. c.

2 L'intermediario finanziario protrae il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare da quando l'Ufficio di comunicazione gli ha notificato di aver inoltrato la comunicazione nel caso di cui al capoverso 1 o da quando egli ha effettuato la comunicazione nel caso di cui al capoverso 1^{bis}.

Art. 10a

1 L'intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9 della presente legge o dell'art. 305^{ter}, cpv.2 CP. Non è considerato un terzo l'organismo di autodisciplina cui l'intermediario finanziario è affiliato. Lo stesso vale per la FINMA e la Commissione federale delle case da gioco, per quanto attiene agli intermediari finanziari loro assoggettati.

2 Se non può procedere lui stesso al blocco dei beni, può informare l'intermediario finanziario sottoposto alla presente legge in grado di procedervi.

3 Può altresì informare un altro intermediario finanziario sottoposto alla presente legge di aver effettuato una comunicazione di cui all'articolo 9, se ciò è necessario all'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge e se entrambi gli intermediari finanziari:

- a. forniscono a un cliente servizi comuni nell'ambito della gestione dei suoi beni in virtù di una collaborazione convenuta per contratto; oppure*
- b. appartengono al medesimo gruppo di società.*

4 L'intermediario finanziario che è stato informato in virtù del capoverso 2 o 3 sottostà al divieto d'informazione di cui al capoverso 1.

5 Il divieto di informare di cui ai capoversi 1 e 5 non si applica agli intermediari finanziari quando tutelino interessi propri nell'ambito di un processo civile o di un procedimento penale o amministrativo.

Abilitazione delle società di audit, revisori responsabili e incaricati d'inchiesta

- 40 L'ARIF emette una Direttiva relativa all'abilitazione delle società di audit e dei revisori responsabili da essa abilitati e degli incaricati d'inchiesta cui affida un mandato.

Altre Direttive

- 41 L'ARIF emette altre Direttive che ritiene necessarie o utili per organizzare le attività, definire o precisare le obbligazioni dei suoi membri in materia di intermediazione finanziaria, senza limite per quanto riguarda in particolare trust, Anstalten, fondazioni ed entità simili, i nuovi metodi di pagamento e le monete crittografiche.

F. MISURE DISCIPLINARI

Ingiunzioni

- 42 Quando un membro infrange le disposizioni della LRD, o gli Statuti, i Regolamenti e le Direttive dell'ARIF, quest'ultima gli fa ingiunzione di prendere, nel giro di un termine adeguato, in linea di massima di tre mesi o più, delle misure per evitare la continuazione o la ripetizione delle infrazioni constatate.

Sanzioni

- 43 L'ARIF può parimenti adottare le sanzioni previste dai suoi Statuti nei confronti del membro colpevole. Una sanzione, che può arrivare fino all'esclusione, viene sempre pronunciata in caso di infrazioni gravi o di recidive. Se è constatato che un membro ha violato intenzionalmente l'obbligo di comunicare ai sensi dell'art. 9 LRD, la sua esclusione è la regola; lo stesso vale in caso di rifiuto da parte di un membro di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti dell'ARIF.
- 44 L'ARIF può designare uno o più incaricati d'inchiesta per operare delle verifiche e determinare le misure o sanzioni da prendere e di farne rapporto.
- 45 Se la responsabilità dell'infrazione può essere imputata a determinate persone fisiche, organi o impiegati del membro, senza che la sua organizzazione sia messa in causa nel suo insieme, l'esclusione può prendere in considerazione soltanto quelle persone con la conseguenza che esse non dovranno più essere attive per lui nel campo dell'intermediazione finanziaria.
- 46 Il Comitato può pronunciare le sanzioni, compresa quella dell'esclusione, con o senza indicazione dei motivi.

In quest'ultimo caso, una motivazione scritta è comunicata al membro che ne faccia richiesta entro 10 giorni a partire dalla ricezione della decisione non motivata, e che

proceda entro gli stessi termini al versamento anticipato delle spese prevedibili indicate nella stessa.

Se entro questi termini la motivazione non viene richiesta, o il versamento anticipato delle spese effettuato, si considera che il membro abbia accettato definitivamente la decisione.

47 La decisione notificata ricorda al destinatario il tenore dell'articolo 75 CC, ovvero *“Ogni socio ha, per legge, il diritto di contestare davanti al giudice le risoluzioni contrarie alla legge od agli statuti ch'egli non abbia consentite, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza”*.

48 Il ricorso al giudice civile non sospende il carattere esecutivo della decisione. In caso di comunicazione posteriore della motivazione, i termini fissati dall'articolo 75 CC cominciano a decorrere dalla notifica della decisione motivata.

49 Le decisioni di sanzione, e le loro motivazioni, vengono sempre comunicate alla FINMA.

G. OBBLIGHI FINANZIARI

50 Qualsiasi persona che sollecita o provoca una prestazione o una decisione dell'ARIF è tenuta a pagare un emolumento del quale l'ARIF stabilisce la tariffa.

51 Il termine di pagamento delle prestazioni che vengono fatturate da ARIF e di altri importi da pagare dai suoi membri è di 30 giorni a partire dal ricevimento della fattura.

H ENTRATA IN VIGORE

52 Il presente Regolamento adottato dal Comitato dell'ARIF entrerà in vigore non appena avrà ottenuto il consenso della FINMA nonché il consenso dell'Assemblea generale dell'ARIF circa le disposizioni statutarie necessarie per la sua emanazione. Esso abroga e sostituisce il Regolamento d'autodisciplina dell'ARIF precedentemente adottato.